



**Compagnia  
di Assicurazioni**



**Polizza Tutela Legale  
Associazione Guida Genitori  
Offerta completa**

---

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005) decadenze, nullità, limitazioni di garanzia o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenuti nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere **grassetto** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

### DEFINIZIONI

Nella presente polizza e nel testo che segue si intende per:

- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione
- **CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione
- **INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- **POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione
- **PREMIO:** la somma dovuta alla Società
- **SINISTRO:** l'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'assicurato, fermo quanto disposto nell'art. 6 (Limiti temporali della copertura assicurativa)
- **SOCIETÀ:** l'impresa assicuratrice Tutela Legale S.p.A.

### GARANZIE

#### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, la Società si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

La Società assicura, inoltre, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto, dedotte le eventuali franchigie e scoperti**, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi indicati nel successivo art. 4.

In tale ambito, gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale, secondo quanto indicato nel successivo art. 10; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di **un solo legale per grado di giudizio**.
- **le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il comune ove l'assicurato ha la residenza;**
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'autorità giudiziaria, **o dall'assicurato previo accordo con la Società**, secondo quanto indicato nel successivo articolo 10;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute **in caso di transazione autorizzata dalla Società, secondo quanto indicato al successivo articolo 10;**
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 300,00.

#### Art. 2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

### Art. 3 Massimale e premio

Il massimale è determinato come segue:

- Famiglia € 10.000,00 per sinistro
- Diritto di famiglia e delle successioni € 10.000,00 per sinistro

Il premio viene determinato in € 80,00 imposte comprese.

### Art. 4 Persone e rischi assicurati

#### ✓ Famiglia

Ai sensi del presente contratto, per la sezione *Famiglia*, sono considerati "assicurati":

- Il contraente e i componenti del nucleo familiare come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia, nonché i collaboratori domestici regolarmente assunti in relazione all'attività svolta per conto dell'assicurato.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, le garanzie della presente sezione si intendono prestate solo a favore del Contraente.

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle fattispecie di seguito indicate, per fatti inerenti alla vita privata o all'attività di lavoratori dipendenti delle persone assicurate, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione:

1. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali gli assicurati siano rimasti coinvolti come pedoni o come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
5. le controversie di lavoro subordinato che oppongano le persone assicurate al proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti;
6. le vertenze con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali;
7. le controversie originate da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali ad uso abitativo espressamente identificati in polizza ed utilizzati esclusivamente dagli assicurati (max 3);
8. le controversie originate da contratti stipulati dall'Assicurato purché il valore in lite sia inferiore a € 50.000,00;
9. la difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, **ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.**

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. **Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al**

**primo comma del presente punto).** Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

✓ *Diritto di famiglia e delle Successioni*

Ai sensi del presente contratto, per la sezione *Diritto di famiglia e delle Successioni*, sono considerati "assicurati":

- Il contraente e i componenti del nucleo familiare come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia.

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie:

10. Il ricorso per la separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. La garanzia opera solo per matrimoni celebrati in Italia, ed a condizione che il ricorso per la separazione consensuale sia promosso congiuntamente dai coniugi e con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo. La copertura è estesa anche alla successiva eventuale domanda di divorzio, con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi, **a condizione che il ricorso per la separazione consensuale sia stato promosso durante il periodo di validità della presente polizza e sia stato oggetto di un caso assicurativo gestito dalla Società, e sempre che tra la data di omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio non vi sia stata soluzione di continuità della copertura assicurativa. Il caso assicurativo è unico, ai fini del massimale disponibile.**

**La garanzia opera per i casi assicurativi che siano insorti dopo un anno dalla decorrenza della garanzia.**

11. Nell'ambito del Diritto delle Successioni (libro II Codice Civile), la garanzia assicurativa viene prestata limitatamente alle Azioni di petizione dell'eredità (artt. 533 e 534 Codice Civile), Azioni di riduzione per lesione di legittima (artt. 553, 554 e 555 Codice Civile) e per Azione di impugnazione del testamento per vizi della volontà (art. 624 Codice Civile). **La garanzia assicurativa viene prestata esclusivamente in relazione a successioni aperte nel territorio della Repubblica Italiana dopo un anno dalla decorrenza della polizza. Formano oggetto di esclusione dalla presente garanzia, tutti i casi che oppongano più persone assicurate con la stessa polizza. La presente garanzia opera con un massimale per evento pari a € 10.000,00 da intendersi tale anche nel caso di cumulo di più domande.**

Art. 5 Esclusioni

**L'assicurazione non è prestata per le controversie:**

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo;
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore (fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2);
- derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
- relative agli immobili non identificati in polizza;
- originate da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili;
- derivanti da fatti originati dalla proprietà o l'uso di aeromobili;
- le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;

- le controversie relative a contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- inerenti o derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- aventi un valore in lite inferiore ad € 200,00.

Art. 6 Limiti temporali della copertura

**L'assicurazione è prestata con riferimento alle controversie giudiziali e stragiudiziali ed ai procedimenti penali:**

- **conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di validità della polizza e**
- **iniziati durante il periodo di validità della polizza o nei sei mesi successivi alla cessazione.**

**Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stato posto in essere il primo atto.**

**Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatesi almeno 60 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.**

Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia. In caso di sinistro, l'assicurato si obbliga ad esibire copia del documento di polizza con la stessa stipulato.

Art. 7 Validità territoriale

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

**Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

## **SINISTRI**

Art. 8 Sinistro unico

**Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:**

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;**
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;**
- le imputazioni penali per reato continuato.**

**Nelle precedenti ipotesi sub a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.**

Art. 9 Denuncia del sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro dandone avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.

**La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata dei fatti che hanno originato la lesione dei diritti e/o la violazione della legge; devono altresì essere indicati la data e il luogo di tale presunta violazione o lesione, le generalità delle persone interessate e coinvolte e degli eventuali testimoni. Alla denuncia deve essere allegata copia di tutti i documenti o atti relativi al sinistro che siano in possesso dell'assicurato.**

**Anche successivamente alla denuncia, l'assicurato è tenuto a fornire all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla Società ogni informazione di cui abbia avuto notizia e copia di ogni documento o atto riguardante il sinistro che gli sia stato ritualmente notificato.**

## Art. 10 Gestione del sinistro

### A. TENTATIVO DI BONARIO COMPONIMENTO

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. **L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.**

### B. SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO – RIMBORSO DELLE SPESE

Qualora non sia stato possibile conseguire una bonaria definizione della controversia, o qualora la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società, o qualora possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l'assicurato, e in tutti i casi in cui l'assicurato abbia necessità di una difesa in sede penale per fattispecie comprese in garanzia ai sensi del precedente art. 4, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, segnalandone il nominativo alla Società.

Qualora l'assicurato risieda in un comune appartenente ad un distretto di Corte d'Appello diverso da quello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto della Corte d'Appello del comune di propria residenza, segnalandone il nominativo alla Società; **in questo caso, la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati al precedente art. 1.**

L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

In ogni caso, la procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, che dovrà altresì mettere a disposizione del legale tutta la documentazione necessaria alla trattazione del caso. La Società conferma al legale l'incarico professionale in tal modo conferito dall'assicurato.

**La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per le ipotesi di nomina di un legale corrispondente.**

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.

**L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.**

Alla definizione della controversia, la Società rimborsa all'assicurato le spese sostenute **(nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte.**

**Nei casi disciplinati dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, la Società non riconoscerà comunque le eventuali spese sostenute dall'Assicurato in seguito alla nomina di legali o periti nel periodo antecedente all'offerta formulata nel rispetto dell'art. 8 del DPR 254/2006 dalla Compagnia obbligata al risarcimento, ovvero prima della scadenza dei termini stabiliti dallo stesso art. 8 del DPR 254/2006 in caso di mancata offerta.**

### C. REVOCA DELL'INCARICO AL LEGALE - RINUNCIA DEL LEGALE

**Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti. L'assicurato dovrà indicare alla Società per quale dei due legali intende chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute.** Se la revoca dell'incarico avviene al termine di un grado di giudizio, la Società rimborserà all'assicurato anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, **sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

### D. DISACCORDO TRA ASSICURATO E SOCIETÀ

In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia.

L'arbitro provvede secondo equità.

In caso di esito totalmente o parzialmente favorevole alla Società, ciascuna parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali. In caso di esito totalmente favorevole all'assicurato, le spese restano integralmente a carico della Società.

La Società avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## **NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### Art. 11 Dichiarazioni e valutazione del rischio – Aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione o durante il corso del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

### Art. 12 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.

### Art. 13 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

### Art. 14 Pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

### Art. 15 Disdetta e proroga dell'assicurazione

**In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

### Art. 16 Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### Art. 17 Indicizzazione Istat

Il premio e il massimale di polizza sono basati sull'indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati", pubblicato dall'ISTAT, secondo quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

**Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.**

Art. 18 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 19 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

## GLOSSARIO

Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si propongono alcune definizioni nel seguente glossario giuridico.

- Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono esperire per definire una controversia;
- Assistenza stragiudiziale: è l'attività che viene espletata per tentare di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'avvio dell'azione giudiziaria;
- Controversia contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi;
- Delitto colposo: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria;
- Delitto doloso: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi;
- Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno a chi l'ha patito. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene anche denominato danno "extracontrattuale", proprio perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale;
- Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti etc.;
- Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa tipologia delle pene previste dalla legge.  
I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante;
- Spese di soccombenza: sono le spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti;
- Spese di giustizia: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna;
- Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.